

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 10

---

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

**COSTI**

PER I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 81 CAPOVERSO E 479 DEL CODICE PENALE (FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI, CONTINUATA) E 81 CAPOVERSO E 314 DEL CODICE PENALE (PECULATO, CONTINUATO)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
**(VASSALLI)**

il 23 ottobre 1987

---

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati*

*Roma*

Roma, 20 ottobre 1987.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a proce-

dere nei confronti dell'onorevole Costi Silvano per la trasmissione alla Camera dei deputati.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta con gli atti del procedimento (fascicolo n. 10609/87 A della procura di Roma).

*Il Ministro*  
VASSALLI

All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati

Roma

Roma, 7 settembre 1987.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 2, della Costituzione e 15, comma 1, del codice di procedura penale, richiedo l'autorizzazione a procedere nei confronti di Costi Silvano, nato a Roma il 13 maggio 1927, in ordine ai seguenti titoli di reato:

A) del delitto previsto e punito dagli articoli 81 capoverso e 479 del codice penale per avere — con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di presidente della commissione amministratrice dell'Ente comunale di consumo di Roma e di assessore alla ripartizione XI annona e mercati del Comune di Roma — attestato falsamente, nelle domande di ammissione alla ripartizione dei contingenti GATT 1984 e 1985, dirette al Ministero del commercio con l'estero — Direzione generale importazioni ed esportazioni, essere stati venduti, nel corso del 1983 e 1984, i quantitativi di carne bovina congelata di cui alle apposite dichiarazioni, attraverso strutture pubbliche e private « senza alcuna trasmissione di diritti a terzi » e ciò per essere stati destinati dall'ente « alla vendita al dettaglio attraverso i propri spacci, ed al rifornimento diretto di ospedali, case di riposo e di cura, mense aziendali, cooperative di consumo, istituti assistenziali ed altre comunità nonché di oltre 350 centri di refezione scolastica del Comune di Roma ». Inoltre, per avere attestato falsamente, nelle dichiarazioni allegate alle predette domande, che l'Ente comunale di consumo di Roma, nel corso degli anni 1983 e 1984, aveva « venduto al dettaglio », attraverso le strutture pubbliche e private, rispettivamente tonnellate 402,684 e 412,793 di carne congelata, costituita « dall'utilizzo della quota di contingente GATT ». In Roma, 30 marzo 1984 e 23 maggio 1985;

B) del delitto previsto e punito dagli articoli 81 capoverso e 314 del codice

penale per avere — nelle medesime qualità precisate al capo A), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso — distratto a profitto delle ditte di seguito indicate, mediante la definitiva e incondizionata trasmissione dei relativi diritti, i titoli di importazione inerenti ai quantitativi di carne bovina congelata a fianco di ciascuna ditta specificati, facenti parte delle quote dei contingenti GATT 1983 e 1984 assegnate dal Ministero del commercio con l'estero all'Ente comunale di consumo e al Comune di Roma e destinati, per espressa statuizione ministeriale, « alla distribuzione o alla vendita di carne congelata, a condizioni agevolate, sotto il controllo e la responsabilità delle competenti autorità comunali »:

*Quota contingente GATT 1983 (tonnellate 646,578):*

- 1) Grosoli Spa - Cadonaghe (PD) = tonnellate 346,578;
- 2) Alessio Carni - Snc Caresanablot (VC) = tonnellate 300;

*Quota contingente GATT 1984 (tonnellate 600,178):*

- 1) Granitalcarne Srl - Milano = tonnellate 40;
  - 2) BECA Spa - Budrio (BO) = tonnellate 70;
  - 3) Merlo Ercole Spa - Cadonaghe (PD) = tonnellate 41;
  - 4) Grosoli Spa - Cadonaghe (PD) = tonnellate 50;
  - 5) Alessio Carni Snc - Caresanablot (VC) = tonnellate 299,178;
- In Roma, dicembre 1983 e 1984.

Le suddette imputazioni traggono origine dai fatti appresso sinteticamente riportati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1983 il Ministero del commercio con l'estero, premessa « l'opportunità di evitare una eccessiva polverizzazione del contingente al fine di assicurare una ripartizione adeguata sotto il profilo econo-

mico », stabiliva che alla ripartizione del contingente GATT 1983 di carne bovina congelata, potevano partecipare, tra gli altri, gli enti comunali di consumo che ne facessero tempestiva domanda, allegando attestazione del sindaco in ordine alla titolarità, da parte dell'ente, di spacci per la vendita al minuto di carni congelate, nonché l'indicazione di nominativi a favore dei quali siano stati trasmessi i diritti derivanti dai titoli di importazione conseguenti all'assegnazione di quote del precedente contingente GATT 1982 (articolo 3 del decreto ministeriale citato). Tale ultima indicazione assume diretto rilievo ai fini della determinazione della quota di contingente da assegnare, in quanto a norma dell'articolo 6, ai comuni ed agli enti comunali di consumo, l'attribuzione è operata — limitatamente ad un terzo — « in relazione alle quantità di carni bovine congelate effettivamente vendute nel 1982 » e, a tal fine, il medesimo articolo impone ai predetti enti di allegare alla domanda una dichiarazione del sindaco, il quale, « sotto la sua responsabilità, dovrà attestare che i quantitativi di carne bovina congelata, attribuita a valere sul contingente GATT 1982, sono stati venduti al dettaglio attraverso strutture pubbliche o private ».

A seguito della domanda all'uopo inoltrata dall'Ente comunale di consumo di Roma, il Ministero del commercio con l'estero, con nota del 7 luglio 1983, comunicava al Comune di Roma, e per conoscenza all'ente richiedente, di avere assegnato la quota di tonnellate 646,578, precisando espressamente che « l'attribuzione della citata quota è motivata dalla opportunità di procedere alla distribuzione o alla vendita di carne congelata, a condizioni agevolate, sotto il controllo e la responsabilità delle competenti autorità comunali ».

Contrariamente a tali disposizioni, l'indiziato — che all'epoca rivestiva le qualità precisate nei capi di imputazione — procedeva alla trasmissione dei diritti derivanti dai titoli di importazione, corrispondenti alla quota assegnata, a favore delle ditte Grosoli Spa e Alessio Carni

Snc, per l'intero ammontare dell'assegnazione.

In proposito è da chiarire che la trasmissione dei diritti, nel caso di specie, veniva di fatto utilizzata anche per la cessione definitiva dei titoli di importazione, cosicché le ditte cessionarie provvedevano non solo ad importare i relativi quantitativi di carne bovina congelata ma anche alla vendita degli stessi, in assenza di ogni controllo da parte degli organi comunali in ordine alle modalità, prezzi e ambito territoriale della successiva vendita.

È ben vero che, a norma dell'articolo 9 del regolamento CC 3 dicembre 1980 n. 3183, « i diritti » derivanti dal titolo di importazione possono essere trasmessi a terzi, ma nello stesso articolo è precisato che « gli obblighi non sono trasmissibili », il che significa che in caso di trasmissione, il titolare rimane sempre lo stesso soggetto, che si avvale invece per l'importazione, di soggetto diverso.

In questi casi, pertanto, il titolo di importazione reca l'indicazione di due nominativi: quello del titolare, che resta invariato, e quello del cessionario dei diritti.

Orbene, tra gli obblighi che incombevano al Comune e all'Ente di consumo — come chiarito nella nota 7 luglio 1983 del Ministero del commercio con l'estero, già richiamata — deve essere annoverato anche quello di procedere alla distribuzione o alla vendita, a condizioni agevolate, obbligo che solo può giustificare l'assegnazione di una quota di contingente GATT ad enti pubblici non esercenti istituzionalmente attività commerciali nel settore (ovvero all'Ente di consumo il cui fine istituzionale coincide con le dette finalità).

Analoga procedura risulta seguita relativamente alla assegnazione e destinazione del contingente GATT 1984 (limitatamente a tonnellate 500,178 su una assegnazione totale di tonnellate 600,178). Al riguardo deve tuttavia aggiungersi che la relativa domanda di assegnazione e allegata dichiarazione, di cui al capo di imputazione *sub-A*), sottoscritta dall'assessore Costi, sono risultate contrastanti con

la realtà dei fatti sin qui narrati, laddove si asserisce che, riguardo alla precedente assegnazione, non vi è stata alcuna trasmissione di diritti a terzi e che la carne importata è stata utilizzata mediante vendita al dettaglio negli spacci comunali, eccetera.

Analogo contrasto con la realtà dei fatti è emerso rispetto alla domanda di assegnazione (e relativi allegati) di quota del contingente GATT 1985, parimenti sottoscritti dall'assessore Costi Silvano.

Allo stesso veniva, pertanto, spedita comunicazione giudiziaria quale indiziato

dei delitti previsti e puniti dagli articoli 81, 314 e 479 del codice penale, a seguito della quale veniva depositata, dai difensori di fiducia, la memoria difensiva allegata agli atti, al fine di ottenere l'archiviazione del procedimento *ex* articolo 74 del codice di procedura penale.

Allego l'intero incarto processuale, in originale, per le determinazioni di competenza.

*Il procuratore della Repubblica*

MARIO BOSCHI